

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore .

Innanzi a me Dott. Orazio Marco Poma, Notaio in Rovereto ed iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

E' PRESENTE

- la signora , cittadina italiana, nata Rovereto (TN) il giorno 13 gennaio 1957, residente a Rovereto (TN) in via Cavour C.B. n.72, codice fiscale MNC LLL 57A53 H612T, domiciliata per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della associazione non riconosciuta denominata "VIVERE IN HOSPICE - ONLUS", di nazionalità italiana, , codice fiscale , iscritta al registro delle persone giuridiche della Provincia Autonoma di Trento al n. 306, iscritta all'Albo delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia Autonoma di Trento al numero 222/A, costituita con atto ai rogiti del notaio Luigi Maria d'Argenio di Riva del Garda, rep. n. 131.325, racc. n. 31.732, reg.to a Riva del Garda il 16 febbraio 2013, al n. 5372, serie 1T, da ultimo modificata, per come dichiara la comparente e per come risulta dal suddetto registro delle persone giuridiche, con delibera di assemblea straordinaria verbalizzata da me notaio in data , verbale rep. n. , racc. , reg.to a

Detta comparente della cui identità personale poteri e qualifica io Notaio sono certo, previamente ammonita da me Notaio e perciò consapevole delle conseguenze penali dipendenti da una sua eventuale dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi degli artt. 3, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445, di rivestire ad oggi la qualifica sopra indicata e che la delibera di data 30 (trenta) aprile 2018 (duemiladiciotto) con la quale è stata nominata presidente non è stata revocata ed è tuttora valida ed efficace; detta comparente mi dichiara, altresì, che in questo giorno, luogo, ed ora, è qui riunita l'assemblea straordinaria della predetta associazione e mi richiede di redigerne il relativo verbale.

Io Notaio aderisco a tale richiesta e dò atto che l'assemblea si svolge come segue.

A norma dell'art. 6 dello statuto sociale attualmente in vigore per come dichiara il Presidente, assume la presidenza dell'assemblea straordinaria la comparente signora **MANICA LUISELLA** che, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara, constata e dà atto:

- che l'associazione ha attualmente n. 131 (centotrentuno) soci, come meglio identificati nell'elenco soci che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- che sono qui presenti numero

Registrato a Trento
il 05/06/2019
N. 1870
Serie 1T
Pagati € 200,00

soci su 131 (centotrentuno)

soci aventi diritto al voto e precisamente numero 47 (quarantasette)

soci in proprio e numero 40 (quaranta)

soci a mezzo deleghe - che rimangono conservate agli atti della associazione e che il Presidente dichiara di aver controllato nella loro regolarità e validità - tutti identificati nell'elenco soci allegato;

- che del consiglio di amministrazione sono presenti sé medesima in qualità di Presidente, e i consiglieri Gabriele Leita, Antonio La Grutta, Natascia Rubol e Matteo Grazioli come risulta anche dall'elenco allegato sub "B";

- che del Collegio dei Revisori sono presenti il Presidente dott. Franco Piccinelli e la signora Michela Leoni; ha giustificato la sua assenza la signora Prezzi Ilaria per come risulta anche dall'elenco allegato sub "C";

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 6 del vigente statuto sociale;

- che la prima convocazione, prevista per il giorno 23 maggio 2019 ad ore 8,00 presso il teatro dell'A.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori in Mori (TN) via del Garda n.62, è andata deserta poiché non si è presentato alcun associato e, quindi, per mancanza di presupposti legali e statutari l'assemblea non si è costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- che ai sensi dell'art.101 comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (C.d. "Codice del terzo settore") "Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria";

- che ai sensi dell'art. 6 del vigente statuto, per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria in seconda convocazione è necessaria la maggioranza dei voti degli associati presenti, mentre per le modifiche statutarie in sede di assemblea straordinaria in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- che ai sensi dell'art.101 comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (C.d. "Codice del terzo settore") "Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Re-

gistro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti

associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.";

- che l'assemblea è pertanto validamente costituita, legittimata ed idonea a discutere e deliberare in parte straordinaria sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione nuovo statuto dell'Associazione anche in recepimento alla legge di riforma del terzo settore e deliberazioni inerenti e conseguenti.

DISCUSSIONE

Il presidente passa alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno, e propone all'assemblea di approvare un nuovo statuto sociale modificato ed integrato anche in recepimento alla legge di riforma del terzo settore.

Il presidente passa quindi ad esporre in dettaglio le innovazioni sostanziali che verrebbero apportate dal nuovo Statuto.

Si procede, quindi, a dare integrale lettura del nuovo testo di statuto sociale.

DELIBERA

L'Assemblea, udita la proposta del Presidente, udita la lettura del nuovo statuto sociale, dopo ampia discussione, in modo palese e per alzata di mano, all'unanimità con 87 (ottanta-sette) voti favorevoli;

con 0 (zero) voti contrari

con 0 (zero) astenuti

per come dichiara lo stesso,

delibera

- di approvare il nuovo statuto sociale modificato ed integrato anche in recepimento alla legge di riforma del terzo settore, nel testo letto dal Presidente.

Viene attribuito alla signora **MANICA LUISELLA** il potere di apportare al presente atto tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero necessarie ai fini degli adempimenti conseguenti.

Il nuovo testo di statuto sociale viene allegato al presente atto sotto la lettera "D" per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me notaio datane alla comparente in assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore ventidue.

Si precisa che il Presidente, a norma di legge e di statuto, ha constatato la regolare convocazione e costituzione dell'assemblea, ha verificato la regolarità delle deleghe, ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, ha diretto e regolato lo svolgimento dell'assemblea, ed accertato i risultati delle votazioni.

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato sub

"A" "B" e "C" dichiarando di averne piena, esatta ed integrale conoscenza.

Spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Il presente atto é esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

PRESENZE ASSEMBLEA SOCI 2019

N.	COGNOME	NOME	Quota socio 2019	Firma presenza in proprio	Firma presenza per delega	Ritiro scheda voto in proprio	Ritiro scheda voto per delega	Note
1	Aldighetti	Ledovica	10,00 €					
2	Angeli	Marina	10,00 €	Angeli				
3	Armedini	Giovanna	10,00 €					
4	Azzolini	Norma	10,00 €	Azzolini Norma				
5	Bellini	Chiara	10,00 €					
6	Bellini	Chiara	10,00 €	Bellini Chiara				
7	Bellini	Davide	10,00 €					
8	Bellini	Giancarlo	10,00 €	Bellini Giancarlo				
9	Bellini	Giorgio	10,00 €	Bellini Giorgio				
10	Bellini	Luca	10,00 €					
11	Benazzoli	Paola	10,00 €		Benazzoli Paola			
12	Berini	Roberia	10,00 €					
13	Bertolini	Paola	10,00 €		Bertolini Paola			no x
14	Bettini	Giorgio	10,00 €					ordinario
15	Bonato	Lilla	10,00 €					
16	Bonetti	Luigi	10,00 €					
17	Bono	Pier Giorgio	10,00 €	Bono Pier Giorgio				
18	Bono	Erica	10,00 €	Bono Erica				
19	Bonola	Alessia	10,00 €		Bonola Alessia			
20	Bonomelli	Marina	10,00 €					
21	Brigà	Lorena	10,00 €					
22	Bruno	Antonio	10,00 €	Bruno Antonio				
23	Brusco	Luigina	10,00 €		Brusco Luigina			
24	Callari	Roberto	10,00 €	Callari Roberto				
25	Callari	Mario	10,00 €		Callari Mario			
26	Campestrini	Giovanna	10,00 €		Campestrini Giovanna			
27	Canali	Lina	10,00 €					
28	Capoani	Valentina	10,00 €	Capoani Valentina				
29	Cassietti	Stefania	10,00 €	Cassietti Stefania				
30	Cavagna	Rosa Maria	10,00 €					
31	Cescatti	Cristian	10,00 €		Cescatti Cristian			
32	Cescatti	Beatrice	10,00 €	Cescatti Beatrice				
33	Cescatti	Giuliana	10,00 €		Cescatti Giuliana			
34	Cescatti	Tiziana	10,00 €		Cescatti Tiziana			
35	Chiesa	Maria José	10,00 €	Chiesa Maria José				no x
36	Claghi	Maria Elena	10,00 €		Claghi Maria Elena			ordinario
37	Crosina	Jolanda	10,00 €	Crosina Jolanda				
38	Dalri	Tiziana	10,00 €		Dalri Tiziana			
39	Di Blas	Micaela	10,00 €	Di Blas Micaela				no x
40	Dorigotti	Artanida	10,00 €					ordinario
41	Dorigotti	Ivana	10,00 €					
42	Dorigotti	Paola	10,00 €					
43	Dorigotti	Pierluigi	10,00 €	Dorigotti Pierluigi				
44	Farina	Elisabetta	10,00 €	Farina Elisabetta				
45	Ferrari	Enk	10,00 €					
46	Ferrari	Marika	10,00 €					

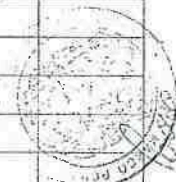
PRESENZE ASSEMBLEA SOCI 2019

N.	COGNOME	NOME	Quota socio 2019	Firma presenza in proprio	Firma presenza per delega	Ritiro scheda voto in proprio	Ritiro scheda voto per delega	Note
47	Ferrari	Paolo	10,00 €					
48	Frisinghelli	Silvana	10,00 €	<i>Frisinghelli Silvana</i>				
49	Gardani	Riccardo	10,00 €					no x ordinanza
50	Gasperotti	Laura	10,00 €					
51	Gazzi	Gianmario	10,00 €		<i>Pla</i>			
52	Gazzini	Arianna	10,00 €					
53	Gazzini	Rosanna	10,00 €	<i>Rosanna Gazzini</i>				
54	Gelmi	Cristina	10,00 €					
55	Gelmi	Elisa	10,00 €					
56	Gelmi	Giuliana	10,00 €					
57	Giordani	Michela	10,00 €					no x ordinanza
58	Girardelli	Ilaria	10,00 €		<i>Ilaria Girardelli</i>			
59	Giuliani	Michela	10,00 €		<i>Michela Giuliani</i>			
60	Grazzoli	Matteo	10,00 €	<i>Matteo Grazzoli</i>				
61	Gugole	Donatella	10,00 €					no x ordinanza
62	Iager	Roberto	10,00 €		<i>Roberto Iager</i>			
63	La Grutta	Antonino	10,00 €	<i>Antonino La Grutta</i>				
64	Leila	Gabriele	10,00 €	<i>Gabriele Leila</i>				
65	Leoni	Michela	10,00 €	<i>Michela Leoni</i>				
66	Libardi	Rita	10,00 €					
67	Libera	Maurizio	10,00 €	<i>Maurizio Libera</i>				
68	Liscio	Enere	10,00 €	<i>Enere Liscio</i>				
69	Lolito	Maria Raffaele	10,00 €					
70	Lozza	Giorgio	10,00 €		<i>Giorgio Lozza</i>			
71	Luchi	Valentina	10,00 €		<i>Valentina Luchi</i>			
72	Lutteri	Barbara	10,00 €	<i>Barbara Lutteri</i>				
73	Malda	Gregorio	10,00 €					
74	Manica	Luisella	10,00 €	<i>Luisella Manica</i>				
75	Manica	Patrizia	10,00 €		<i>Patrizia Manica</i>			
76	Manini	Lorenza	10,00 €		<i>Lorenza Manini</i>			
77	Merchesini	Monica	10,00 €					
78	Merchelli	Ilaria	10,00 €		<i>Ilaria Merchelli</i>			
79	Marchion	Angela	10,00 €		<i>Angela Marchion</i>			
80	Martinelli	Fabrizia	10,00 €	<i>Fabrizia Martinelli</i>				
81	Martinelli	Cesare	10,00 €		<i>Cesare Martinelli</i>			
82	Matteoli	Gianna Alba	10,00 €	<i>Gianna Alba Matteoli</i>				
83	Meringo'o	Marcello	10,00 €					
84	Miorelli	Lorenza	10,00 €	<i>Lorenza Miorelli</i>				
85	Mori	Margherita	10,00 €		<i>Margherita Mori</i>			
86	Modona	Donatella	10,00 €	<i>Donatella Modona</i>				
87	Moiola	Ida	10,00 €					no x ordinanza
88	Muricelli	Mariano	10,00 €	<i>Mariano Muricelli</i>				
89	Ortombina	Daria	10,00 €					
90	Parisi	Roldano	10,00 €		<i>Roldano Parisi</i>			
91	Pastorelli	Elisa	10,00 €					no x ordinanza
92	Perzoli	Antonella	10,00 €	<i>Antonella Perzoli</i>				

segreteria@vivereinospice.it
www.vivereinospice.it
CP 94640870225

PRESENZE ASSEMBLEA SOCI 2019

N.	COGNOME	NOME	Quota socio 2019	Firma presenza in proprio	Firma presenza per delega	Ritiro scheda voto in proprio	Ritiro scheda voto per delega	Note
93	Pezzato	Maria Teresa	10,00 €		Elisabetta Fori			
94	Pazzini	Gianni	10,00 €	Pazzini				
95	Pietropoli	Carla	10,00 €	Pietropoli				
96	Pinler	Annamaria	10,00 €		Rubol Naborio			
97	Piombini	Walter	10,00 €		Epilca Sui			
98	Pisani	Giancarlo	10,00 €	Pisani				
99	Prezzi	Ilaria	10,00 €		Araddei Chiriaci			
100	Prosser	Giovanna	10,00 €	Prosser				
101	Rubol	Nalascia	10,00 €	Rubol Naborio				
102	Sandrinelli	Renata	10,00 €	Sandrinelli Renata				
103	Santi	Cristina	10,00 €	Santi				
104	Schir	Jerta	10,00 €					
105	Schir	Jolanda	10,00 €					
106	Selli	Gabriella	10,00 €	Selli				
107	Selli	Paola	10,00 €		Pietropoli			
108	Silva Feilosa	Rosangela	10,00 €		Prosser			
109	Simonetti	Francesca	10,00 €					
110	Spiri	Luisa	10,00 €	Spiri				
111	Struffi	Maria	10,00 €					
112	Taddai	Gloria	10,00 €					
113	Taddai	Ivana	10,00 €					
114	Tinico	Nicola	10,00 €		Tomasella Angeli			
115	Toldo	Vilma	10,00 €		Tomasella F.			
116	Tomasella	Angelo	10,00 €	Tomasella Angeli				
117	Trentini	Tommaso	10,00 €		Trentini			
118	Trentini	Matteo	10,00 €		Trentini			
119	Trentini	Ernesto	10,00 €		Trentini			
120	Trentini	Graziella	10,00 €	Graziella Trentini				
121	Valentini	Bernardina	10,00 €		Bella Chiriaci			
122	Vianini	Luigi	10,00 €	Vianini				
123	Vianini	Adriano	10,00 €		Vianini			
124	Villa	Elisabetta	10,00 €		Villa			
125	Volpato	Sara	10,00 €					
126	Vuolo	Claire	10,00 €		Volpato			
127	Wilke Vergotti	Antonella	10,00 €	Wilke Vergotti				
128	Zanolini	Marina	10,00 €					
129	Zandri	Barbara	10,00 €	Zandri				
130	Zucchelli	Laura	10,00 €	Zucchelli				
131	Zuiani	Martina	10,00 €					



Caricatore

VIVERE IN HOSPICE-ONLUS

FOGLIO PRESENZE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MANICA LUISELLA

Manica Luisella

NATASCIA RUBOL

Natascia Rubol

LEITA GABRIELE

Leita Gabriele

GRAZIOLI MATTEO

Grazioli Matteo

LA GRUTTA ANTONINO

La Grutta Antonino

Manica Luisella



Prof. Mba

VIVERE IN HOSPICE-ONLUS

FOGLIO PRESENZE COLLEGIO DEI REVISORI

FRANCO PICCINELLI

Franco Piccinelli

ILARIA PREZZI

LEONI MICHELA

Michele Leoni

Uscita Caricamento

Off. Mica



Allegato "D" a rep.n.8816/7114

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "VIVERE IN HOSPICE"

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117/2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione riconosciuta denominata "Vivere in Hospice Organizzazione di Volontariato", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione utilizza l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mori (TN) in via Del Garda n. 62

4. Essa opera nel territorio della provincia di Trento.

5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in ambito provinciale.

6. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopi

1. L'Associazione nasce su iniziativa di un gruppo di operatori, volontari e familiari con l'intento di diffondere la cultura delle cure palliative nella Provincia Autonoma di Trento e di supportare l'attività dell'Hospice Amedeo Bettini Medico di Mori.

2. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

4. Essa opera nei seguenti settori:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (esclusa l'edizione dei quotidiani), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

5. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) sostenere e supportare l'attività dell'Hospice Amedeo

Bettini Medico di Mori;

b) organizzare raccolte pubbliche di fondi, anche in concomitanza di eventi di informazione e di sensibilizzazione, da destinare a specifici progetti o a supporto delle attività dell'Hospice Amedeo Bettini Medico di Mori;

c) promuovere, diffondere e sensibilizzare la comunità nella conoscenza delle cure palliative, anche tramite lo studio del territorio per far emergere i bisogni del malato inguaribile e della sua famiglia;

d) promuovere la cultura e la ricerca nelle cure palliative, al fine di perseguire un costante processo di miglioramento dei servizi erogati;

e) offrire sostegno per migliorare la qualità della vita del paziente fino alla morte;

f) offrire sostegno alla famiglia per affrontare la malattia ed il lutto;

g) reclutare, organizzare e coordinare l'attività dei volontari che intendono operare nell'ambito delle cure palliative;

h) promuovere incontri e corsi per la formazione di volontari e di tutti gli interessati e di favorire lo sviluppo di ogni altra attività ritenuta idonea per migliorare le condizioni psico-sociali del malato;

i) istituire borse di studio per la ricerca nell'ambito delle cure palliative;

j) promuovere attività di supporto atte alla raccolta di fondi destinati all'attività dell'associazione;

k) partecipare a progetti, bandi e programmi, anche a valenza nazionale ed internazionale, per l'acquisizione di finanziamenti da destinare all'esercizio delle attività dell'associazione e della struttura dell'Hospice Amedeo Bettini Medico di Mori;

l) sviluppare politiche e azioni tese a promuovere collaborazioni e coordinazione tra associazioni ed enti.

Art.3 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) Svolgere attività di volontariato in favore degli ospiti dell'Hospice Amedeo Bettini;

b) Svolgere attività di volontariato in favore degli utenti seguiti dal servizio cure palliative territoriale;

c) Organizzare corsi di formazione per volontari;

d) Organizzare incontri di informazione e serate di sensibilizzazione della popolazione;

e) Organizzare incontri di informazione sulle cure palliative e sull'attività dell'Hospice Amedeo Bettini nelle scuole medie superiori;

f) Donare attrezzature e beni all'Hospice Amedeo Bettini;

g) Sostenere, anche economicamente, la formazione del personale dell'Hospice Amedeo Bettini;

h) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea e strumentale a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, le quali, aderendo alla finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento garantendo il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto nella prima seduta utile. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e

comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

5. Contro l'eventuale diniego è possibile proporre appello scritto al Collegio dei Probiviri. La decisione è inappellabile.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.15, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Gli associati che svolgono attività di volontariato, nei modi e nelle forme previste dai regolamenti interni hanno il dovere di:

a) leggere, sottoscrivere e rispettare il codice deontologico del volontario in cure palliative;

b) garantire tempi e modalità di erogazione del servizio.

5. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal momento che il Consiglio Direttivo ne prende atto, e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui tale comunicazione è giunta al Consiglio Direttivo;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;

c) per decesso.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per l'ipotesi di decadenza per mancato pagamento della quota associativa, per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza.

5. Fino alla data di convocazione del Collegio dei Probiviri, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

6. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. I volontari si impegnano a partecipare attivamente ai processi della vita sociale favorendo la crescita e lo sviluppo dell'Associazione.

3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i propri volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità

civile verso terzi.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) l'Organo di controllo;
- f) l'Organo di revisione, qualora nominato o nei casi in cui sia obbligatorio per legge.

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. E', quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

4. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa dell'annualità corrente.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblée o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblée è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblée può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblée, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. L'Assemblée è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in sua assenza da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblée sono riassunte in un verbale, che viene redatto dal Segretario verbalizzante, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblée, conservato nella sede dell'Associazione

Art.13 - Assemblée ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblée ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui all'art.16, tra gli associati;

e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo;

g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo setto-

re, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

4. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione e si compone di cinque amministratori, tutti scelti tra le persone fisiche associate, di cui quattro eletti dall'Assemblea ed uno nominato dall'ente pubblico non economico senza finalità di lucro Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Cesare Benedetti" con sede in Mori (TN), via Del Garda n. 62.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di

	attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	d) nominare, tra i consiglieri, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;	
	e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;	
	f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;	
	h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;	
	i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;	
	j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;	
	k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;	
	l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;	
	m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;	
	n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.	
	2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.	
	3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.	
	Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	
	1. La carica di Consigliere si perde per:	
	a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;	
	b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;	
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;	
	d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.	
	2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico	

per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al

Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Segretario - Tesoriere

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

2. Nel caso di nomina di un Tesoriere, quest'ultimo è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

3. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

4. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere assunte da uno stesso consigliere.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo è formato da 3 (tre) membri, di cui uno come presidente, che deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verba-

le, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revi-

sione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verba-
le, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adu-
nanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella
sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più
membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima
della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione de-
gli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipenden-
ti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed impar-
ziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno
dell'Associazione.

Art. 26 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo interno di garanzia,
responsabile del rispetto dello Statuto e dei regolamenti in-
terni, applica le sanzioni per le relative violazioni e in ge-
nerale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti
dell'Associazione.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti
dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica
per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra
carica all'interno dell'Associazione.

4. Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti
in essere dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento
alla mancata ammissione del socio, o all'esclusione di esso;

b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito
dell'Associazione e che interessino uno o più soci;

c) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione,
nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme
statutarie.

d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più so-
ci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei
suoi principi.

e) svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di even-
tuali controversie tra gli organi dell'Associazione, se con-
cordemente richiesto dalle parti.

f) decidere in sede di appello sui rigetti delle domande di
ammissione all'associazione

5. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto asso-
ciativo sono rimesse al Collegio dei Probiviri.

6. L'Associazione o gli associati possono proporre ricorso al
Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comuni-
cazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la contro-
versia.

7. Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con di-
spensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interes-
sate.

8. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre 20 (venti) giorni dalla data in cui è stata adottata.

Art.27 - Responsabilità degli organi sociali

1. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.28 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere inoltre il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

3. L'Associazione ha l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.29 - Il patrimonio: destinazione ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- b) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 30;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di re-

cesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.30 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 31 - Bilancio di esercizio

- 1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio
Art.32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, oltre che le disposizioni normative provinciali vigenti in materia.

2. Il collegio dei revisori in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto diventa automaticamente l'organo di controllo di cui all'art.23 e rimarrà in carico per la durata del relativo mandato.

Firmato Manica Luisella

Orazio Marco Poma (l.s.)

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
DI COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO
ALL'ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO ANALOGICO
(ARTICOLO 68 TER LEGGE NOTARILE 89/1913
- ARTICOLO 22 D.LGS. 82/2005)**

Io sottoscritto dott. Orazio Marco Poma, Notaio in Rovereto, con studio in via E. Bezzi n. 30, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale dotata di Certificato di Vigenza n. 1306 valido dal giorno 1 settembre 2020 al giorno 1 settembre 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019, attesto che la presente copia (che si produce unitamente alla presente attestazione in numero 28 (ventotto) pagine compresa la presente) rilasciata su supporto informatico (PDF/A) è conforme al documento originale ai miei rogiti formato su supporto analogico e firmato a norma di legge.

Rovereto (TN), 24 novembre 2022.

Firma digitale del Notaio Orazio Marco Poma di Rovereto.